Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 18 giugno 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

1947

(2526)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 agosto 1946, n. 816.

Soppressione del Consolato di 1ª categoria in Berna e del Vice consolato di 1ª categoria in Neuchâtel, e istituzione di una cancelleria consolare presso la Legazione di Berna.

N. 816. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, vengono soppressi il Consolato di 1ª categoria in Berna e il Vice consolato di 1ª categoria in Neuchâtel, e viene istituita una cancelleria consolare presso la Legazione in Berna.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 settembre 1946, n. 817.

Soppressione del Consolato di 1ª categoria in Manila e istituzione di una legazione nella stessa località.

N. 817. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene soppresso il Consolato di 1ª categoria in Manila e viene istituita una legazione nella stessa località.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 settembre 1946, n. 818.

Soppressione del Consolato di 1ª categoria in Malaga e istituzione di una agenzia consolare nella stessa località.

N. 818. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene soppresso il Consolato di 1ª categoria in Malaga e viene istituita una agenzia consolare nella stessa località.

Visto *il Guardasigilli*: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 ottobre 1946, n. 819.

Soppressione del Consolato di 1ª categoria in Guayaquil e istituzione di una agenzia consolare nella stessa località.

N. 819. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene soppresso il Consolato di 1ª categoria in Guayaquil e viene istituita una agenzia consolare nella stessa località.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 ottobre 1946, n. 820.

Riduzione del Vice consolato di 1ª categoria in Saragozza a Vice consolato di 2ª categoria.

N. 820. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, il Vice consolato di 1ª categoria in Saragozza viene ridotto a Vice consolato di 2ª categoria.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 821.
Soppressione della Fabbriceria della chiesa della Madonna delle Vedute, in Fucecchio (Firenze).

N. 821. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della chiesa della Madonna delle Vedute, in Fucecchio (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti addì 7 giugno 1947

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 gennaio 1947, n. 457.
Riordinamento dei Patronati scolastici.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, che approva il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d'integrazione;

Visto il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, che approva il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per provvedere all'assistenza degli alunni delle scuole elementari e materne funziona in ogni comune un Patronato scolastico.

E' inoltre ammesso il funzionamento di Patronati scolastici distinti da quello del capoluogo per frazioni isolate, quando ciò sia richiesto dalle particolari esigenze locali.

Nelle località in cui esistono scuole o corsi di avviamento professionali o corsi post-elementari, l'assistenza è estesa agli alunni di esse, che non abbiano oltrepassato il 14° anno di età, sempre che tali scuole o corsi non siano provvisti di una propria cassa scolastica, o la cassa sia inadeguata per l'assistenza di detti alunni.

Art. 2.

Il Patronato ha personalità giuridica di diritto pubblico e svolge la sua attività nei limiti delle sue risorse:

a) fornendo gratuitamente agli alunni di condizione disagiata libri, quaderni, oggetti di cancelleria e, ove sia possibile, indumenti e calzature;

b) organizzando la refezione scolastica e assicurandone la somministrazione gratuita agli alunni sopra detti;

c) gestendo colonie marine e montane e promuovendone il funzionamento;

d) curando la distribuzione di medicinali o di ricostituenti agli alunni di condizione disagiata e bisognosi di cure;

e) attuando ogni altra forma di assistenza che sia ritenuta conforme ai fini generali dell'istruzione.

Rientra altresì nei compiti del Patronato l'istituzione e il funzionamento di doposcuola, ricreatori, biblioteche scolastiche e altre iniziative integratrici dell'azione della scuola.

Art. 3.

Il Patronato è sottoposto alla vigilanza del Provveditore agli studi e alla tutela del Consiglio scolastico provinciale.

Il Provveditore promuove gli atti per la designazione dei consiglieri; nomina con propria determinazione il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti, e qualora per gravi motivi ne ravvisi l'opportunità, può, su conforme parere del Consiglio scolastico provinciale, provvedere con propria determinazione, da notificarsi al Ministero della pubblica istruzione, alla nomina di un commissario straordinario, affidandogli la gestione dell'Ente per un periodo di tempo non superiore a tre mesi.

Il bilancio preventivo annuale, il conto consuntivo e tutte le altre deliberazioni del Consiglio di amministrazione che implicano impegni di spesa di carattere permanente e variazioni patrimoniali, sono soggetti alla preventiva approvazione del Consiglio scolastico provinciale.

Art. 4.

L'attività del Patronato è disciplinata da uno statuto che deve essere compilato in base allo statuto-tipo da approvare con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Lo statuto di ciascun Patronato e il regolamento organico di cui al seguente art. 13, sono deliberati dal Consiglio di amministrazione e sono soggetti a la preventiva approvazione del Consiglio scolastico provinciale.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione del Patronato è composto come segue:

a) un rappresentante dell'Amministrazione comunale;

b) un ispettore scolastico o un direttore didattico del luogo, nei Comuni sede di ispettorato o di direzione didattica, scelto dal Provveditore agli studi o, qualora i funzionari predetti siano in numero superiore a cinque, designato dai colleghi;

c) un delegato del Provveditore agli studi nei Comuni in cui si verifichi la seconda ipotesi di cui alla lettera precedente *b*);

d) uno o più rappresentanti degli insegnanti elementari o di scuola materna, designati dai colleghi;

e) un medico scolastico o, in mancanza, un medico condotto che abbia residenza nel Comune da designarsi dall'Amministrazione comunale;

f) due o più rappresentanti dei padri e delle madri degli alunni, da designarsi nei modi che saranno determinati dalle norme di attuazione del presente decreto;

g) uno o più rappresentanti dei soci;

h) un rappresentante di ciascuno degli enti o delle istituzioni che versino un contributo annuo non inferiore al 20° dell'importo totale dei proventi annui del Patronato e in ogni caso per un importo non inferiore a L. 5000;

i) un rappresentante dell'Ordinario diocesano.

Nei Comuni in cui esistono scuole di avviamento professionale fanno parte del Consiglio:

l) un direttore di tale tipo di scuola, scelto dal Provveditore agli studi, o, qualora nel Comune abbiano sede più di cinque direttori, designato dai colleghi;

m) uno o più rappresentanti degli insegnanti delle scuole stesse, designato dai colleghi.

Fanno parte del Consiglio:

n) nei Comuni capoluogo di provincia, un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

o) nei Comuni con popolazione non inferiore ai centomila abitanti, una o più persone particolarmente esperte dei problemi dell'assistenza con speciale riguardo all'infanzia, da nominarsi di concerto col Prefetto della provincia.

Il numero dei membri di cui alle lettere *d)*, *f)*, *m)*, *o)* è determinato dallo statuto.

Il Consiglio dura in carica, di regola, per un triennio. Qualora nel corso del triennio qualcuno dei consiglieri venga a mancare per qualsiasi motivo, si provvede alla sua sostituzione, sino al compimento del triennio.

Art. 6.

Nei Patronati in cui il numero dei soci o l'entità dei proventi da amministrare lo giustifichi, è costituito un Collegio di tre revisori di conti, incaricato di provvedere al controllo della gestione del Patronato e di riferirne all'assemblea.

La costituzione del Collegio, è obbligatoria per i Patronati dei capoluoghi di provincia: per questi Patronati la designazione di uno dei revisori compete al Ministero del tesoro.

Art. 7.

Il Consiglio elegge tra i propri componenti il presidente, il segretario e la Giunta esecutiva, quest'ultima composta di non meno di tre e non più di cinque membri.

Il Consiglio può dividersi in sezioni corrispondenti sia a suddivisione territoriale del Comune, sia nel caso contemplato dal secondo comma dell'art. 1, ai vari ordini di scuola.

In tale caso uno dei membri della Giunta è delegato a rappresentarla in ciascuna sezione.

Il numero dei membri della Giunta esecutiva e l'eventuale divisione del Consiglio di amministrazione in sezioni, debbono essere preveduti dallo statuto.

Art. 8.

Sono soci del Patronato gli enti, le associazioni e le persone che abbiano versato un contributo annuale od una volta tanto.

Lo statuto determina la misura dei contributi, distinguendo eventualmente i soci in diverse categorie e, quando sia possibile, assicurando a ciascuna categoria una propria rappresentanza nel Consiglio.

Di regola tale rappresentanza è stabilita nella proporzione di un rappresentante ogni cento soci.

I soci sono convocati annualmente in assemblea per discutere la relazione del Consiglio di amministrazione, esprimerne il proprio parere sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo da sottoporsi al Consiglio scolastico provinciale, designare i propri rappresentanti nel Consiglio di amministrazione e, nei casi di cui all'art. 6, i membri del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 9.

Al conseguimento dei fini di cui all'art. 2 il Patronato provvede:

a) con le quote di cui all'art. 8;

b) con il contributo annuale, di cui al seguente art. 10;

c) con gli utili della vendita delle pagelle scolastiche;

d) con i contributi dei Ministeri della pubblica istruzione e dell'interno;

e) con gli utili dell'Economato di cui al seguente articolo 11, nei Comuni in cui questo sia istituito;

f) con doni, legati, erogazioni di enti e benefattori, secondo la specifica destinazione da essi data;

g) col provento di speciali iniziative che siano promosse dal Patronato;

h) con le rendite patrimoniali.

Sono vietate le sottoscrizioni fra gli alunni e fra insegnanti a beneficio del Patronato o delle iniziative da esse promosse.

Art. 10.

Il contributo obbligatorio al Patronato scolastico a carico del bilancio comunale, a norma dell'art. 91, lettera *f)*, numero 13 del testo unico sulla legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è fissato nella misura minima di lire due annue per abitante, sulla base della popolazione residente quale risulta dall'ultimo censimento con facoltà ai Comuni di determinare una eventuale maggiorazione nel bilancio annuale.

Qualora nei bilanci dei Comuni per l'esercizio anteriore a quello della entrata in vigore del presente decreto siano stati previsti a favore del Patronato scolastico, contributi per un importo superiore a quello di cui al precedente comma, il Ministero dell'interno può, con proprio decreto, su richiesta del Provveditore agli studi, sentita l'autorità tutoria competente, vincolare tale eccedenza, con carattere continuativo, a favore del Patronato stesso.

Art. 11.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, che non diventa esecutiva se non abbia riportato l'approvazione del Provveditore agli studi, può essere istituito presso il Patronato scolastico un Economato per la vendita dei libri di testo e oggetti di cancelleria, da cedersi agli alunni a prezzi non inferiori a quelli del mercato, e al Patronato prezzo di costo maggiorato delle spese generali.

La gestione dell'Economato è tenuta distinta da quella del Patronato, ma gli utili di esso sono periodicamente versati alla cassa del Patronato.

Art. 12.

L'anno finanziario del Patronato ha inizio col 1° ottobre e termina col 30 settembre successivo.

Le spese di amministrazione dei singoli Patronati non possono superare il cinque per cento dei proventi, se l'importo complessivo di questi non supera le lire diecimila, il due per cento per le eventuali eccedenze fino a lire centomila, l'uno per cento per l'eventuale importo eccedente le lire centomila.

Art. 13.

I Patronati possono in caso di eccezionali particolari esigenze funzionali valersi entro le disponibilità finanziarie consentite dai limiti di spese fissati dal precedente art. 12 dell'opera di apposito personale.

L'assunzione del personale di cui al precedente comma e il relativo trattamento giuridico ed economico debbono essere disciplinati mediante regolamento organico che i predetti Patronati compileranno in base al regolamento organico tipo da approvare con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 14.

Per i servizi relativi al coordinamento dell'opera dei Patronati con particolare riguardo a quelli dei maggiori centri e dei consorzi di cui al seguente art. 15 il Ministro per la pubblica istruzione può comandare a prestare servizio presso i Provveditorati agli studi di anno in anno dei maestri di ruolo in numero non superiore a tre per le singole provincie e a centoventi complessivamente ai quali non deve essere corrisposto alcun compenso a carico del bilancio dei Patronati stessi.

Art. 15.

I Patronati scolastici possono riunirsi in Consorzi nell'ambito della provincia.

La costituzione dei Consorzi deve essere approvata con determinazione del Provveditore agli studi su conforme parere del Comitato centrale di cui al seguente art. 17.

I Consorzi mirano all'incremento dei Patronati consorziati e al più agevole conseguimento dei fini di essi e sono sottoposti alla vigilanza del Provveditore agli studi e alla tutela del Consiglio scolastico provinciale.

Art. 16.

Tutte le cariche previste dal presente decreto per il funzionamento dei Patronati scolastici e dei Consorzi sono gratuite.

Art. 17.

Presso il Ministero della pubblica istruzione è istituito un Comitato centrale per l'assistenza scolastica con lo scopo di esercitare l'alta vigilanza sui Patronati, di dare il proprio parere sulla ripartizione tra essi dei sussidi eventualmente concessi dallo Stato e di formulare proposte per l'incremento dei Patronati.

Il Comitato di cui al precedente comma è presieduto dal Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione e comprende i seguenti membri:

1) il direttore generale dell'istruzione elementare con le funzioni di vicepresidente;

2) il direttore generale dell'istruzione tecnica o un suo delegato;

3) un rappresentante del Ministero dell'interno;

4) un rappresentante dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

5) un rappresentante del Ministero del tesoro;

6) un rappresentante del Ministero dell'assistenza post-bellica;

7) un rappresentante della Croce rossa giovanile italiana;

8) tre funzionari della Direzione generale dell'istruzione elementare uno dei quali appartenente al ruolo degli ispettori centrali e uno ai ruoli di ragioneria.

Il Comitato è assistito da un funzionario di grado non inferiore al 9°, con le mansioni di segretario.

Art. 18.

I beni attualmente affidati alla gestione di liquidazione della G. I. comunque provenienti dai Patronati scolastici saranno restituiti a questi ultimi nel termine di mesi sei dalla pubblicazione del presente decreto.

Qualora si tratti di beni provenienti da federazioni di Patronati scolastici, il Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Comitato centrale di cui all'art. 17, stabilirà a quale Patronato essi debbano essere assegnati.

Art. 19.

Con decreto del Capo dello Stato, ai sensi della legge 31 gennaio 1926, n. 100, verranno emanate le norme per l'attuazione del presente decreto legislativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — SCOCCIMARRO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 41. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 aprile 1947, n. 458.

Revisione delle sopratasse venatorie.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il regio decreto legislativo 7 giugno 1946, n. 581, recante norme tributarie sulle concessioni governative;

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto coi Ministri per le finanze e il tesoro, per la grazia e giustizia e per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le sopratasse venatorie previste dall'art. 91, nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, sono, rispettivamente, elevate a lire centoventi, duecentocinquanta, cento, duecentocinquanta e cinquanta.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — CAMPILLI — GULLO — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 89. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 febbraio 1947, n. 459.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto superiore orientale di Napoli.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Veduto lo statuto dell'Istituto superiore orientale di Napoli, approvato con regio decreto 29 aprile 1937, n. 792, e modificato con i regi decreti 30 marzo 1939, n. 1001, 26 ottobre 1940, n. 1922 e 24 ottobre 1941, n. 1616;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1552;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Ateneo anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico.

Lo statuto dell'Istituto superiore orientale di Napoli, approvato e modificato con i regi decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato:

All'art. 47. — La dizione « ma non oltre l'anno accademico 1944-45 » è sostituita dalla dizione « ma non oltre l'anno accademico 1946-47 ».

Viene inoltre aggiunta la seguente dizione:

« Il predetto termine è prorogato non oltre l'anno accademico 1947-48 per gli studenti reduci ed assimilati ».

All'art. 48. — La dizione « ma non oltre l'anno accademico 1944-45 » è sostituita dalla dizione: « ma non oltre l'anno accademico 1946-47 ».

Viene inoltre aggiunta la seguente dizione: « il predetto termine è prorogato non oltre l'anno accademico 1947-48 per gli studenti reduci ed assimilati ».

All'art. 49. — La dizione di cui al 2° comma: « entro l'anno accademico 1944-45 » è sostituita dalla dizione « entro tutto l'anno accademico 1946-47 salvo che non trattisi di studenti reduci od assimilati nel qual caso il termine predetto viene prorogato a tutto l'anno accademico 1947-48 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1947

DE NICOLA

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 26. — FRASCA

RELAZIONE e DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 maggio 1947, n. 460.

Amnistia e indulto per i reati riguardo ai quali vi è stata sospensione del procedimento o della esecuzione per causa di guerra.

Relazione del Ministro Guardasigilli al Capo provvisorio dello Stato sul decreto 8 maggio 1947, riguardante l'amnistia e indulto per i reati riguardo ai quali vi è stata sospensione del procedimento o della esecuzione, per causa di guerra.

Al Capo provvisorio dello Stato,

Innanzi alla Autorità giudiziaria e particolarmente presso i Tribunali militari, pendono numerosi procedimenti penali per reati comuni e militari che non hanno potuto usufruire, stante l'ammontare della pena edittale, dell'amnistia concessa col decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 132 e col decreto Presidenziale 22 giugno 1946, n. 4, procedimenti e giudizi che sono stati sospesi durante la guerra, in applicazione della legge 9 luglio 1940, n. 924, non essendone possibile, a causa della guerra, il regolare svolgimento.

A parte le difficoltà che in pratica si oppongono al completamento di istruttorie e di giudizi interrotti da diversi anni, non appare equo insistere nel perseguire attualmente persone che da lungo tempo hanno partecipato alla vita civile e che hanno prestato servizio militare o combattuto coi partigiani nella guerra di liberazione, tanto più che nel regio decreto di amnistia del 2 settembre 1919, n. 1501, emesso dopo la cessazione della precedente grande guerra i procedimenti di cui si tratta hanno formato oggetto di una particolare disposizione (art. 1, n. 3) se punibili con pena restrittiva non superiore nel massimo a dieci anni, o con pena pecuniaria di qualsiasi misura.

Pertanto con l'art. 1 del presente decreto si concede amnistia per reati comuni e militari punibili con pena pecuniaria o con pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo ad anni dieci se i procedimenti penali sono stati sospesi ai sensi degli articoli 2, 5 e 11 della citata legge 9 luglio 1940, perchè durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso delle ostilità non era stato possibile lo svolgimento regolare dell'istruzione o del giudizio dei relativi procedimenti penali.

In questo articolo si è ritenuto di considerare i reati puniti con pena non superiore nel massimo a dieci anni, perchè tale massimo fu osservato dal legislatore nel succitato decreto di amnistia 2 settembre 1919, n. 1501.

Per ragioni pratiche e di equità si è ritenuto di applicare la amnistia sia agli imputati militari sia a coloro che nel medesimo procedimento tuttora sospeso sieno imputati di concorso nei reati di cui al primo comma dell'articolo o di reati connessi ai sensi dell'art. 45 Codice procedura penale.

Si è anche ritenuto di concedere l'amnistia nei casi in cui la sospensione ha avuto luogo senza che il giudice abbia emesso la relativa ordinanza. Tale ultima ipotesi trova giustificazione nell'analogo provvedimento adottato alla fine della guerra 1915-1918 col regio decreto 5 ottobre 1920, n. 1414.

L'art. 2 concede invece amnistia per i reati qualora il condannato, che doveva ancora scontare una pena detentiva non superiore ai dieci anni, sia stato ammesso a liberazione condizionale, ai sensi dell'art. 7 della legge 9 luglio 1940, n. 924, perchè chiamato alle armi.

Gli articoli 9 e 10 della ricordata legge 1940 differivano la esecuzione delle pene detentive ai condannati militari; coll'art. 3 della presente legge viene pure concessa amnistia a quei reati per i quali era intervenuta condanna e l'esecuzione della pena era stata differita a norma dei citati articoli 9 e 10.

L'art. 4 riguarda, invece le misure di sicurezza sospese o differite a norma degli articoli 8 e 9 della legge 9 luglio. Tali misure di sicurezza sono revocate senza bisogno di riesame sulla pericolosità. E' ben vero che le revoche della misura di sicurezza senza il riesame della pericolosità costituiscono un'anomalia del concetto che informa l'istituto, ma nella specie, trattandosi di misure di sicurezza sospese o differite da più anni, il provvedimento si giustifica anche in ragioni pratiche.

Con l'art. 5, si sono condonate le pene differite o sospese ai sensi dell'art. 6 della legge 1940 e dell'art. 3 del regio decreto 5 aprile 1943, n. 354, per considerazioni di indole familiare, trattasi di pene non superiori in complesso o nella parte che rimane da espiare a tre anni, ma il provvedimento non è a favore di militari, ma di persone che per aver avuto uno stretto congiunto alle armi, avrebbero subito un grave pregiudizio nell'esecuzione della pena. Dette pene, non essendo state estinte dalle precedenti amnistie, devono riferirsi a reati gravi, ciò spiega la concessione del condono anzichè della amnistia.

L'art. 6 esclude dai benefici indicati dagli articoli 1, 3 e 5 coloro che hanno riportato una o più condanne per delitto doloso a pena detentiva superiore a un anno commesso dopo il provvedimento di sospensione o di differimento. L'art. 2 non si applica a coloro nei confronti dei quali la liberazione condizionale sia stata revocata per aver commesso un delitto. Con l'art. 7 si è ritenuto di non applicare i benefici indicati negli articoli 1, 3, 4 e 5 anche ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99 c. p., per i delinquenti abituali o professionali o per tendenza. Tale norma, dettata per la maggiore temibilità del condannato, trova riscontro nel criterio seguito dal legislatore nell'art. 151 del Codice penale.

L'art. 8 stabilisce le norme da seguirsi agli effetti dell'applicazione del beneficio per il computo delle pene.

L'art. 9 riproduce l'innovazione contenuta nei precedenti decreti di amnistia e indulto del 29 marzo 1946, n. 132 e del 22 giugno 1946, n. 4, e con la quale si riconosce la facoltà di rinunciare al beneficio.

L'imputato che non vuol rimanere sotto la taccia di aver commesso il reato addebitatogli può rinunciare all'applicazione del beneficio, sempre che non sia stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia.

Resta però fermo il principio che una volta manifestata la volontà di rinunciare al beneficio, questo non è più applicabile e se nel giudizio sarà accertata la colpevolezza, il giudice pronuncierà condanna.

Il Ministro per la grazia e giustizia
GULLO

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 8 dello Statuto;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la legge 9 luglio 1940, n. 924;

Visto il regio decreto 5 aprile 1943, n. 354;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze ed il tesoro e per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa amnistia per i reati punibili con pena pecuniaria o con pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo ad anni dieci, anche se congiunta con pena pecuniaria, nei casi in cui i procedimenti sono tuttora sospesi in applicazione degli articoli 2, 5 e 11 della legge 9 luglio 1940, n. 924, e concernono imputati che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, nei reparti delle Forze alleate o dei partigiani per la guerra di liberazione oppure siano stati internati in campi nemici di concentramento.

L'amnistia è concessa anche nei casi in cui la sospensione ha avuto luogo senza che il giudice abbia emesso la relativa ordinanza.

L'amnistia è estesa a coloro che nel medesimo procedimento tuttora sospeso sieno imputati di concorso nei reati di cui al primo comma o di reati connessi ai sensi dell'art. 45 del Codice di procedura penale.

Art. 2.

E' concessa amnistia per i reati per i quali è intervenuta condanna nei casi in cui il condannato è stato ammesso alla liberazione condizionale ai sensi dell'art. 7 della legge 9 luglio 1940, n. 924. Il beneficio non si applica a coloro nei confronti dei quali la liberazione condizionale è stata revocata per avere commesso un delitto.

Art. 3.

E' concessa amnistia per i reati per i quali è intervenuta condanna e la esecuzione della pena è stata differita a norma degli articoli 9 e 10 della legge 9 luglio 1940, n. 924.

Art. 4.

Le misure di sicurezza sospese o differite a norma degli articoli 8 e 9 della legge 9 luglio 1940, n. 924, sono revocate senza riesame sulla pericolosità.

Art. 5.

Sono condonate le pene pecuniarie o detentive la cui esecuzione è stata differita o sospesa per considerazioni di indole familiare ai sensi dell'art. 6 della legge 9 luglio 1940, n. 924 e dell'art. 3 del regio decreto 5 aprile 1943, n. 354.

Art. 6.

Sono esclusi dai benefici indicati negli articoli 1, 3, 4 e 5 coloro che hanno riportato una o più condanne a pena detentiva superiore a un anno per delitto non colposo, commesso dopo che il procedimento fu comunque sospeso, o dopo che l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza fu differita o sospesa.

Art. 7.

Per i recidivi nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99 del Codice penale e per i delinquenti abituali o professionali o per tendenza resta esclusa, a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 151 del Codice penale, l'applicazione dei benefici indicati negli articoli 1, 3, 4 e 5 del presente decreto.

Art. 8.

Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;

c) si tien conto delle circostanze aggravanti;

d) non si tiene conto delle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età.

Art. 9.

L'amnistia non si applica nei casi in cui l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, dichiari di non volere usufruire del beneficio.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — CAMPILLI — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 marzo 1947.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del sommergibile da trasporto « S.T. 289 ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 123;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il sommergibile da trasporto « S. T. 289 » è radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1947

DE NICOLA

GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1947
Registro Marina n. 10, foglio n. 81.

(2589)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 marzo 1947.

Radiazione di unità dal quadro del naviglio da guerra dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 123;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Le sottoindicate unità sono radiate dal quadro del naviglio da guerra dello Stato:

Corazzata: « Impero »;

Incrociatori: « Etna », « Vesuvio »;

Cacciatorpediniere: « Turbine », « Carrista », « Baroni », « Borsini », « Dell'Anno », « Casana », « Toscano », « De Cristofaro », « Spalato », « Comandante Fontana »;

Torpediniere: « Partenope », « Ardito », « Arturo », « Impavido », « Dragone », « Eridano », « Balestra », « Daga », « Pugnale », « Alabarda », « Intrepido », Papa »;

Corvette: « Artemide », « Camoscio », « Capriolo », « Alce », « Colubrina », « Spingarda », « Marangone », « Daino », « Cervo », « Stambecco », « Egeria », « Melpomene », « Scure », « Zagaglia », « Clava », « Coccinigiia », « Maggiolino », « Antilope »;

Sommergibili: « Topazio », « Finzi », C.B. 18, C.B. 20, C.B. 22, C.C. 1, C.M. 2, C.M. 3, C.C. 2, C.C. 3, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56;

Vedette antisommergibili: 210, 215, 221, 225, 227, 228, 232, 238, 239, 242, 243, 244, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312;

Cannoniere: « Rimini », « Gallipoli », « Otranto », « Tramaglio », « Alula », « Carlotto »;

Motosiluranti: 16, 34, 36, 51, 63, 71, 76;

M.A.S.: 431, 437, 502, 522, 542, 544, 549, 550, 551, 554, 556, 557, 558, 559, 561, 526, 527, 528, 529, 566, 567, 568, 569, 570, 574, 575;

Dragamine: 9, 17, 26, 35, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 135, 147, 109, 1, 62, 106, 107, 108, 114, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 61, 101;

Navi ausiliarie varie: « Scilla », « Lido », « Caboto », « Lepanto », « Laurana », « Cocito », « Aniene », « Brenta », « Garda », « Verbano », « Adda », « Proteo »;

Rimorchiatori: « Titano », « Brava », « Porto Salvo », « Palmaria », « S. Elia », « Alghero », « Ardenza », « Liscabianca », « Parenzo », « Tavolara », « Sant'Andrea », « Marsigli », « Veglia », « Stefano », « Portofino », « Porto d'Anzio », « Pianosa », « S. Cataldo », 10, 55, 88, 90, 95, 6 (ex R. 1), 16, 12, 13, « Pantelleria », « S. Maria », « Rialto », 7, 8, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 75, 89, 91;

Motozattere: 704, 706, 709, 724, 745, 746, 749, 751, 754, 759, 760, 777, 783, 785, 792, 795, 799, 765;

Motoveliero: « Vigilante »;

Motocisterne: « Nera », « Avisio », « Volturno »;

Bette: 5, 16, 18, 19.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1947

DE NICOLA

GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1947
Registro Marina n. 10, foglio n. 82.

(2590)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1947.

Sottoposizione a sindacato della Pensione « Orion », con sede in Venezia, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Pensione « Orion », con sede in Venezia, San Marco 700-A, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

La Pensione « Orion », con sede in Venezia, è sottoposta a sindacato, ed è nominato sindacatore il dottor Gaetano Mainardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(2535)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1947.

Apertura in Biella (Vercelli) di una agenzia di città del Credito Italiano, con sede in Genova.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Credito Italiano, società per azioni con sede in Genova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito Italiano, società per azioni con sede in Genova, è autorizzato ad istituire una propria agenzia di città in Biella, (provincia di Vercelli), nel rione San Paolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2569)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1947.

Apertura di dipendenze della Banca Gaudenzio Sella & C., con sede in Biella, in Pray Biellese (Vercelli) e in Mongrando (Vercelli).

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca Gaudenzio Sella & C., società in accomandita per azioni con sede in Biella;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca Gaudenzio Sella & C., società in accomandita per azioni con sede in Biella, è autorizzata ad istituire proprie dipendenze, una in Pray Biellese (Vercelli) ed una in Mongrando (Vercelli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2573)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1947.

Apertura in Cossato (Vercelli) di una dipendenza della Banca popolare di Novara, con sede in Novara.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Novara;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Novara, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Cossato, provincia di Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2572)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1947.

Apertura in Occhieppo Inferiore di una dipendenza della Cassa di risparmio di Biella.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Biella, ente morale con sede in Biella;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Biella, ente morale con sede in Biella, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Occhieppo Inferiore, provincia di Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2571)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1947.

Approvazione della tabella dei salari medi o convenzionali per gli addetti ai lavori di trebbiatura per la campagna 1947, agli effetti della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Veduti gli articoli 39, 40 e 41 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, che fissano i criteri per la composizione e la determinazione dei salari per la liquidazione delle indennità per infortuni sul lavoro e che indicano i casi nei quali è data facoltà di stabilire i salari medi o convenzionali da assumere come base per la liquidazione delle indennità stesse;

Veduti il foglio n. 237-C del 29 marzo ed il foglio n. 241-C del 2 maggio 1947, con i quali l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro chiede la fissazione della tabella di detti salari medi o convenzionali per gli addetti alla trebbiatura dei cereali per la campagna 1947;

Sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata agli effetti dell'art. 40 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, la seguente tabella:

1) macchinista addetto alla condotta delle locomobili a vapore	L.	500
2) fuochista addetto all'alimentazione del fuoco nelle locomobili	»	400
3) motorista addetto alla condotta di motori a scoppio od elettrici	»	450
4) conduttore di motore a scoppio od elettrico non patentato	L.	400
5) aiutante del motorista o del fuochista	»	400
6) imboccatore	»	400
7) pressatore, paglierino, gremerino, camarolo e simili	»	350
8) ausiliari uomini	»	300
9) ausiliari donne	»	225
10) ausiliari di età inferiore ai 18 anni	»	200

Art. 2.

In esecuzione dell'art. 39 del regio decreto 1° agosto 1935, n. 1765, il salario da assumere come base per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea è uguale ai trecento-trecentosessantesimi dei salari medi convenzionali predetti ed il salario annuo da assumere per la liquidazione delle rendite d'inabilità permanente e delle rendite ai superstiti si valuta uguale a trecento volte i predetti salari medi ferma restando la disposizione di cui al 3° comma del suddetto art. 39. Detti salari s'intendono comprensivi del vitto eventualmente somministrato ai lavoratori dai rispettivi datori di lavoro.

Roma, addì 31 maggio 1947

p. *Il Ministro*: TOGNI

(2576)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Sacchi Pietro avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 168 decisioni N. 195/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 24 del mese di maggio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Sacchi Pietro fu Emanuele, nato a Venezia il 29 giugno 1901 e residente in Modena, via Mascherella n. 11, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* numero 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*)

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Sacchi Pietro contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 31 maggio 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(2603)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Locorotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 11 marzo 1947, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1947, registro n. 8, foglio n. 398, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Locorotondo (Bari), di un mutuo di L. 520.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2643)

Autorizzazione al comune di San Ferdinando di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 14 marzo 1947, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1947, registro n. 8 Interno, foglio n. 400, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di San Ferdinando di Puglia, Foggia), di un mutuo di L. 458.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2644)

Autorizzazione al comune di Trani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 7 marzo 1947, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1947, registro n. 8 Interno, foglio n. 399, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Trani (Bari), di un mutuo di L. 520.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2645)

Autorizzazione al comune di Platì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 28 febbraio 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Platì (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 1.084.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2646)

Autorizzazione al comune di Mammola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 26 febbraio 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mammola (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 672.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2647)

Autorizzazione al comune di Vittorio Veneto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 28 febbraio 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Vittorio Veneto (Treviso), di un mutuo di L. 5.500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2648)

Autorizzazione al comune di Rosarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 3 marzo 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rosarno (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 1.900.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2649)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Avvisi di rettifica

Nel decreto Ministeriale 1° marzo 1947 relativo al concorso per esami a cinquantatré posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione centrale dell'esercito, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 29 maggio 1947, alla fine dell'art. 1 deve intendersi aggiunto il seguente capoverso:

« Dal presente concorso sono escluse le donne ».

Nel decreto Ministeriale 1° marzo 1947, relativo al concorso per esami a dieci posti di alunno di cancelleria di tribunali militari (gruppo *B*), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 29 maggio 1947, alla fine dell'art. 1 deve intendersi aggiunto il seguente capoverso:

« Dal presente concorso sono escluse le donne ».

Nel decreto Ministeriale 1° marzo 1947 relativo ai concorsi per esami ad un posto di topografo aggiunto in prova e ad un posto di cartografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare (gruppo *B*, grado 11°), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 29 maggio 1947, alla fine dell'art. 1 deve intendersi aggiunto il seguente capoverso:

« Dal presente concorso sono escluse le donne

(2711)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pescara

Con decreto Ministeriale in data 30 maggio 1947, il ten. col. Carpano rag. Matteo è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pescara.

(2713)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 12 giugno 1947 - N. 116

Argentina	25 —	Portogallo	4,057
Australia	322,60	Spagna	9,13
Belgio	2,2817	S. U. America	100 —
Brasile	5,45	Svezia	27,78
Canadà	100 —	Svizzera	23,31
Danimarca	20,8505	Turchia	35,55
Egitto	413,50	Unione Sud Afr	400,70
Francia	0,8393		
Gran Bretagna	403,25	*Cambi esportazione*	
India (Bombay)	30,20		
Norvegia	20,1625	Dollaro	795,50
Nuova Zelanda	322,60	Sterlina	3.146 —
Olanda	37,6485	Franco svizzero	211 —

Rendita 3,50 % 1906	80,375
Id. 3,50 % 1902	79,50
Id. 3 % lordo	66,20
Id. 5 % 1935	9:,975
Redimibile 3,50 % 1934	73,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,95
Id. 5 % 1936	92,525
Obbligazioni Venezie 3,50 %	99,05
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,975
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,275
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	95,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	95,525
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	95,275
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	95,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	95,725
Id. 4 % (15 settembre 1951)	90,475
Id. 5 % convertiti 1951	95,525

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per distruzione di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(Unica pubblicazione). Elenco n. 24.

Si notifica che ai termini del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 170, è stata denunziata la distruzione dei seguenti titoli nominati:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Capitale nominale
B. T. N. 4% (1951) Serie A-1	3060	Brugnone Maria di Vincenzo moglie di Signorino Paolo, vincolata per dote	27.000 —
B.T.N. 5% (1950-I) Serie 3	1005	Azzarello Pietra fu Giovanni moglie di Andò Giuseppe, dom. in Napoli, con usufrutto a Di Bartolo Concetta fu Luigi ved di Azzarello Giovanni	3.000 —
Id. Serie 2	995	Come sopra	500 —
Id. Serie 1	4559	Come sopra	500 —
Id. Serie 10	296	Azzarello Maria fu Giovanni moglie di Andò Flavio, dom. a Palermo, con usufrutto come sopra	4.500 —
Id.	295	Azzarello Pietra fu Giovanni moglie di Andò Giuseppe, dom. in Napoli, con usufrutto come sopra	500 —
B. T. N. 5% (1951) Serie 44	203	Cassa scolastica regio istituto tecnico « Salvatore Calvino », in Trapani	2.000 —
Id. Serie 51	206	Minando Caterina fu Marco, nubile, dom. a Trapani	4.500 —
Id. Serie 63	171	Russo Dorotea detta Dora fu Rosario, minore sotto la patria potestà della madre Vinci Angela fu Berengario ved. Russo, dom. in Palermo	12.000 —
B. T. N. 5% (1950) Serie 20	438	Ravazza Francesco fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre De Conti Lucia fu Pietro ved. Ravazza, con usufrutto a quest'ultima	5.000 —
Id. Serie 24	409	Come sopra	10.000 —
Id. Serie 25	374	Come sopra	10.000 —
Id. Serie 33	413	Come sopra	4.000 —
Id. Serie 36	371	Come sopra	4.000 —
Id. Serie 37	402	Come sopra	5.000 —
Id. Serie	1055	Come sopra	2.000 —
Id. Serie 17	305	Come sopra	10.000 —
P. Red. 3,50% 1934)	521911	Orlando Antonino fu Antonino, dom. a Cinisi (Palermo), ipotecata	Rendita 140 —

Si avverte chiunque possa avervi interesse che, qualora entro il termine di un mese previsto dall'art. 11 del decreto sopracitato, non vi siano state opposizioni, notificate a questa Amministrazione a norma del regolamento generale sul Debito pubblico, verranno rilasciati nuovi titoli in sostituzione di quelli distrutti.

Roma, addì 31 maggio 1947

Il direttore generale: CONTI

(2549)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 13.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Con. 3,50 % (1906)	814352	175 —	Pio *Maddalena* fu Eugenio, minore sotto la patria potestà della madre Buscatti Caterina di Francesco Filippo, dom. in Savigliano (Cuneo).	Pio *Maria Maddalena*, ecc., come contro.
Id.	364631	133 —	Balbi *di Piovera Guido* fu *Francesco Maria*, dom. a Piovera (Alessandria), ipotecata	Balbi *Senarega Domenico Guido* fu *Francesco*, ecc come contro.
Id.	588458	87,50	Balbi *di Piovera Marchese Guido* fu *Francesco Maria*, dom. a Genova	Balbi *Senarega Domenico Guido* fu *Francesco*, dom a Genova
Id.	807288	595 —	Mosconi *de Fugaroli* Evelina fu *Giacomo*, moglie di Raulph Pietro, dom a Chiavari.	Mosconi *Fogaroli* Evelina fu *Guglielmo*, ecc., come contro.
Id.	817259	220,50	Lettieri Luigi fu Giuseppe, dom. a Torino, con usufrutto a Regge *Delfina* fu Ernesto Gerolamo, ved di Samussoglia Giuseppe in prime nozze e di Genta Bartolomeo in seconde nozze, dom. a Cigliano (Novara).	Come contro, con usufrutto a Regge *Rosa-Margherita-Delfina*, ecc., come contro.
Id.	753160	350 —	Ambrois *Francesca* fu Giuseppe, moglie di Pellerin Camillo, dom a Bardonecchia (Torino).	Ambrois *Maria Francesca*, ecc., come contro.
Id.	435395	490 —	Treves *Giacomo o Bonajut Giacomo* fu Salvador, dom a Vercelli, ipotecata	Treves *Bonajut Giacob* fu Salvador, dom a Vercelli, ipotecata
Id.	232820	35 —	*Siccardo Caterina* fu Angelo, moglie di Vincenzo Buschiazzo, dom. in Albissola Marina (Genova), vincolata	*Siccardi Maria Teresa Cattarina*, ecc., come contro.
Id.	147880	539 —	Gallizia *Maria Sofia* di Francesco, moglie di Tamiotti *Giovanni Annibale*, dom in Rossa (Novara), vincolata	Gallizia *Sofia Anna Maria* di Francesco, moglie di Tamiotti *Giovanni Annibale Alessandro*, ecc., come contro.
Id.	817716	350 —	*Guiola* Maria Grazia di Pietro, moglie di Liguori Vincenzo, dom. a Lagonegro (Potenza).	*Guida* Maria Grazia, ecc., come contro.
Id.	823085	297,50	Barbera *Carla*, Elena, Salvatore, Guido e Mario di *Vincenzo*, minori sotto la patria potestà del padre, dom a Minervino Murge (Bari).	Barbera *Carolina*, Elena, Salvatore, Guido e Mario di *Luigi Vincenzo*, ecc., come contro.
Id	510887	465,50	Mil[illegible] Giuseppe di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Intra (Novara), con usufrutto a Besozzi *Giuseppina* di Luigi, nubile, dom in Laveno (Como)	Come contro, con usufrutto a Besozzi *Orsola Giuseppina*, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	388535	157,50	Lepore *Mirabile* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Goglia *Giuseppina* di Costantino, ved. di Lepore Giovanni dom a Vitulano (Benevento)	Lepore *Maria Mirabile* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Goglia *Maria Giuseppa*, ecc., come contro
Id.	388536	52,50	Come sopra, con usufrutto a Goglia *Giuseppina* di Costantino, ved Lepore Giovanni, dom. a Cantano (Benevento)	Come sopra, con usufrutto a Goglia *Maria Giuseppa*, ecc., come contro.
Id.	342406	49 —	Peri *Antonio* e Nicola Mario fu Paolo, eredi indivisi del padre Peri Paolo di Nicola, dom. a San Remo (Imperia), con usufrutto a Grossi Bianchi *Bianca* fu Francesco, ved. di Peri Paolo, dom. a San Remo.	Come contro, con usufrutto a Grossi Bianchi *Anna-Maria Caterina* fu Francesco, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	185028	4.200 —	*Bordini* Beno fu Mario, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Sironi Amalia fu Lodovico	*Soresi Bordini* Beno, ecc., come contro.
Id.	322449	1.200 —	Accornero Luigia fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Gianuzzi Maria di *Battista* ved di Accornero Enrico fu Lorenzo Domenico, dom. ad Asti, con usufrutto a Gianuzzi Maria, ecc., come sopra.	Accornero Luigia fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Gianuzzi Maria di *Eugenio*, ecc., come contro.
Id.	338458	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	304775	805 —	Licastri Patti Bice di Luigi, moglie di Crocco Gaetano Arturo, con usufrutto a Licastri Patti Luigi fu *Liborio*	Come contro, con usufrutto a Licastri Patti Luigi fu *Carlo*.
Id.	304774	805 —	Licastri Patti Attilio di Luigi, dom a Palermo, con usufrutto come sopra	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	248946	4.280, 50	Cattari Isabella fu *Raffaele*, moglie di Martino Mario di Luigi, dom a Napoli	Cattari Isabella fu *Raffaello*, ecc. come contro.
Id.	393468	1.022 —	Cellerino Renzo fu Oreste, dom. a Cascinagrossa di Alessandria, minore sotto la patria potestà della madre Bianchi Giuseppina di Giuseppe, con usufrutto a Fracchia *Clotilde* fu Luigi, ved. Cellerino Giovanni, dom. a Valle San Bartolomeo (Alessandria)	Come contro, con usufrutto a Fracchia *Catterina Luigia Clotilde*, ecc., come contro.
Id.	315675	350 —	Ferrante *Francesco*, dom. a Colle S. Magno (Caserta).	Ferrante *Francescantonio fu Doroteo*, ecc., come contro.
Id.	315676	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	26024	574 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	9571	6.000 —	Morachioli Margherita fu Cesare, con usufrutto a Morachioli Iole e *Attilio* fu Francesco.	Come contro, con usufrutto a Morachioli Iole e *Stefano Cristoforo Attilio* fu Francesco.
Id.	57690	500 —	Crosio *Letizia* fu Tullio, dom. in Milano.	Crosio *Letizia Carla* fu Tullio, *minore sotto la patria potestà della madre Grechi Enrica*, dom. in Milano.
Id.	57691	1.250 —	Crosio *Letizia* fu Tullio, minore la tutela dell'avo paterno Crosio Carlo, dom. in Bergamo.	Come sopra
Id.	57692	1.250 —	Come sopra, sotto la tutela di Crosio Carlo, dom in Bergamo.	Come sopra
Id.	57693	1.000 —	Come sopra, sotto la tutela del nonno Crosio Carlo, dom. in Bergamo	Come sopra.
Id.	62126	2.075 —	Opera Pia Albergo dei poveri in Genova, amministrata dalla locale Congregazione di carità, con usufrutto a favore di Ambrosioni *Maria* fu Fortunato, nubile, dom. a Genova.	Come contro, con usufrutto a favore di Ambrosioni *Anna Maria*, ecc., come contro.
Id.	139992	425 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 5 % (1861)	859252	250 —	Perella Nicola fu Antonio, dom. in Napoli, con usufrutto a Cannavale *Francesco Paolo* di Pasquale.	Perella Nicola fu Antonio, dom. in Napoli, con usufrutto a Cannavale *Francesco* di Pasquale.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 25 marzo 1947

Il direttore generale: CONTI

(1618)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli per il conferimento di nove posti di provveditore agli studi di 2ª classe in prova (grado 6°, gruppo A).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Veduta la legge 6 luglio 1940, n. 900;
Veduto il decreto luogotenenziale, 31 maggio 1945, n. 362;
Veduto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 21 aprile 1947, n. 375;
Considerato che nel ruolo organico dei provveditori agli studi sono attualmente vacanti diciannove posti di cui sei di grado 5° e tredici di grado 6°;
Considerato, pertanto, che possono essere conferiti diciannove posti di provveditore agli studi di 2ª classe (gruppo A, grado 6°) di cui sei in soprannumero salvo riassorbimento all'atto della promozione al grado 5° di altrettanti provveditori agli studi di grado 6° attualmente nel ruolo;
Considerato che la metà di tali posti è conferita a funzionari del grado immediatamente inferiore del ruolo del personale dei Provveditorati agli studi, mediante promozione per merito comparativo, e la rimanente metà, mediante concorso per titoli, alle categorie di personale indicate ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del comma b) dell'art 1 del citato decreto luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 362, modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 375;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito il concorso per titoli per il conferimento di nove posti di provveditore agli studi di 2ª classe in prova (gruppo A, grado 6°).

Art 2.

Possono partecipare al concorso predetto:
1) presidi di istituti di istruzione media governativi;
2) funzionari di grado 7° di gruppo A dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione;
3) professori di grado 7° di istituti di istruzione media governativi;
4) ispettori scolastici capi di grado 7° del personale ispettivo delle scuole elementari.
Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da lire 32, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª) nel termine di giorni trenta dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:
1) diploma originale di laurea o copia notarile autentica su carta da bollo, debitamente legalizzata;
2) «curriculum» documentato sull'operosità scientifica, sull'attività e carriera didattica, o sull'attività amministrativa, in cinque esemplari;
3) copia autentica dello stato di servizio civile, regolarizzata con marca da bollo da lire 40, rilasciata dalla competente Direzione generale del Ministero, in data non anteriore a quella del presente decreto, con la indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo decennio;
4) attestazione, su carta da bollo da lire 24, rilasciata dalla competente Direzione generale del Ministero, in data non anteriore a quella del presente decreto, dalla quale risulti che l'aspirante trovasi in attività di servizio e che non è sottoposto a procedimento penale o di epurazione, o, nel caso in cui fosse stato sottoposto a giudizio di epurazione, l'esito del giudizio stesso.
5) dichiarazione con la quale l'aspirante attesti, sotto la propria personale responsabilità, la sua posizione nei confronti delle disposizioni sull'epurazione;
6) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di esito favorevole del concorso, a raggiungere qualunque sede di servizio che gli sarà assegnata dal Ministero;
7) titoli vari.

Art. 5.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante agli effetti del concorso. Ciascuno aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

Art. 6.

Entro il medesimo termine prescritto per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni, di qualsiasi genere (scientifico, narrativo, etc.) in cinque esemplari per ogni pubblicazione, allegando un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni stesse.
Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e nome del candidato e stampigliata la dizione «Concorso per provveditore agli studi».
Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Art. 7.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande ed i prescritti documenti dopo il termine prescritto anche se le domande ed i documenti stessi siano stati presentati in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè saranno accettate, dopo il detto termine, pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.
La data di presentazione della domanda e dei documenti e delle pubblicazioni si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.
Non è consentito riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni od altre Direzioni generali di questo Ministero.

Art. 8.

L'ammissione al concorso potrà essere negata, con decreto Ministeriale, non motivato ed insindacabile, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso, composta nel modo indicato dall'art. 3 del citato decreto luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 362, disporrà di cento punti dei quali trenta riservati ai titoli di cui al paragrafo 2 dell'art. 4 del presente bando ed alle pubblicazioni, trenta ai titoli vari di cui al paragrafo 7 dello stesso articolo ed i rimanenti quaranta punti al servizio lodevolmente prestato quale reggente nei Provveditorati agli studi dopo la liberazione.

Art. 10.

Nel caso di parità di merito saranno applicate le disposizioni di legge relative alla materia.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice del concorso compilerà la graduatoria dei vincitori in relazione al numero dei posti di provveditore da conferire. La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun aspirante in relazione ai titoli posseduti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1947

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1947
Registro n. 13, foglio n. 316. — MAGNASCO

(2719)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

Nomina della Commissione e diario delle prove scritte del concorso a diciassette posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria, gruppo A, dei Monopoli di Stato.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale n. 05.11849/461 del 20 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1946, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 347, con il quale è stato indetto un concorso per esami a diciassette posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria, gruppo A, dei Monopoli di Stato, così distribuiti:

13 posti nella branca di servizio « Manifattura e magazzini tabacchi greggi e lavorati »;

4 posti nella branca di servizio « Saline, Laboratorio chinino di Stato e Magazzini sali »;

Considerato che, ai sensi degli articoli 8 e 9 del citato decreto Ministeriale 05.11849/461 occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso stesso, alla determinazione del diario delle prove scritte, nonchè delle sedi delle prove medesime,

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Ricordi dott. ing. Arnaldo, capo servizio;

Membri:

Alcaro Menichini dott. Arturo, ispettore superiore amministrativo;

Pavone dott. ing. Antonino, direttore Manifattura tabacchi;

Anastasi prof. Anastasio, della Università di Roma (Facoltà di ingegneria);

Neri prof. Filippo, della Università di Roma (Facoltà di ingegneria).

Folliero Mario, commissario amministrativo, *segretario*.

Art. 2.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, nei giorni 23 e 24 giugno 1947; la prova facoltativa di lingue estere avrà luogo pure in Roma il giorno 25 dello stesso mese

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1947
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 172.

(2694)

Nomina della Commissione e diario delle prove scritte del concorso a dieci posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria, gruppo A, dei Monopoli di Stato.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale n. 05/15109/506 del 2 gennaio 1947, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1947, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 11, con il quale è stato indetto un concorso per esami a dieci posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria, gruppo *A*, dei Monopoli di Stato, così distribuiti:

7 posti nella branca di servizio « Manifatture e magazzini tabacchi greggi e lavorati »;

3 posti nella branca di servizio « Saline, Laboratorio chinino di Stato e Magazzini sali »;

riservati ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai mutilati e agli invalidi della lotta di liberazione, ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia e dalla deportazione,

Considerato che, ai sensi degli articoli 8 e 9 del citato decreto Ministeriale 05/15109/506, occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso stesso, alla determinazione del diario delle prove scritte, nonchè delle sedi delle prove medesime;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è costituita, come segue:

Presidente:

Ricordi dott. ing. Arnaldo, capo servizio;

Membri:

Alcaro Menichini dott. Arturo, ispettore superiore amministrativo;

Pavone dott. ing. Antonio, direttore Manifattura tabacchi;

Anastasi prof. Anastasio, della Università di Roma (Facoltà di ingegneria);

Neri prof. Filippo, della Università di Roma (Facoltà di ingegneria).

Folliero Mario, commissario amministrativo, *segretario*.

Art. 2.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, nei giorni 26 e 27 giugno 1947; la prova facoltativa di lingue estere avrà luogo pure in Roma il giorno 28 dello stesso mese.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1947
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 171.

(2693)

GIOLITI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.